

Bur n. 69 del 13/08/2013

Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1319 del 23 luglio 2013

Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3, vengono approvate le norme attuative e le linee guida per la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse con riferimento all'art. 2, comma 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni.

L'Assessore Maurizio Conte di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il legislatore regionale con l'approvazione dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 ha disposto che anche in Veneto per la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse si faccia riferimento all'art. 2, comma 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni.

La nuova definizione di bosco adottata dalla Regione del Veneto, pertanto, si allinea a quella statale ovvero a quella di cui all'art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 come modificato dall'art. 26 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35 a titolo " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo."

Secondo quanto definito dal comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs n. 227/2001 "si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate."

Il comma 3 dell'articolo 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 dispone, inoltre, che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, stabilisca le modalità di individuazione dei territori a bosco.

Le disposizioni di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono state elaborate coinvolgendo anche altre strutture regionali, a diverso titolo interessate alle complesse e pluridisciplinari problematiche sottese tra cui i Servizi Forestali Regionali, la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, la Direzione Urbanistica e Paesaggio e la Direzione Agroambiente.

L'**Allegato A** al presente provvedimento è stato redatto ai sensi del citato comma 3 dell'art. 31 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 e definisce, pur in prima applicazione, le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse e le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici forestali escluse dalla definizione di bosco.

In relazione alla complessità delle problematiche di natura innovativa che comporta la nuova definizione di bosco, essenzialmente per quanto attiene alla individuazione univoca dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi, il presente provvedimento è da intendersi di natura transitoria e passibile di aggiornamenti in funzione della normativa e della prassi che

nel frattempo potrà sopraggiungere e aggiungere elementi di chiarezza, ai fini di una omogenea definizione di bosco a livello regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'articolo n. 2, comma 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

VISTO l'articolo 26 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 a titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTA la Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52;

VISTO l'articolo 31 della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3;

delibera

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'**Allegato A** recante "Disposizioni attuative dell'articolo 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3" relative alla definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse con riferimento all'art. 2, comma 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.